



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI AL
DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27/07/2023

Indice

Premessa	3
Art. 1 - Oggetto del presente regolamento	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Forme di gestione	3
Art. 4 - Titolari delle assegnazioni in uso temporaneo	4
Art. 5 - Modalità e tempistiche per la presentazione delle richieste d'uso.	5
Art. 6 - Criteri di priorità	5
Art. 7 - Condizioni di utilizzo	6
Art. 8 - Pulizie, custodia e sorveglianza	7
Art. 9 - Garanzie	7
Art. 10 - Tariffe	7
Art. 11 - Casi di sospensione o revoca della assegnazione d'uso	8
Art. 12 - Concessione per uso occasionale	9
Art. 13 - Controlli da parte del Comune	9
Art. 14 - Uso gratuito dell'impianto	9
Art. 15 - Norma finale	9

Premessa

Gli impianti sportivi sono parte integrante degli edifici scolastici perché concorrono all'offerta formativa in orario scolastico e sono altresì risorsa che valorizza le scuole stesse come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, in età evolutiva, per i giovani, gli anziani e gli adulti.

Gli impianti in orario extrascolastico sono messi a disposizione del Comune al fine di consentirne l'utilizzo da enti, associazioni per lo svolgimento di attività principalmente sportive ed, in subordine, di attività ludico-ricreative, culturali, artistiche, aggregative sociali.

A tale scopo l'uso degli impianti sportivi nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico è previamente concordato con le Istituzioni Scolastiche.

Sono fatte salve le eventuali altre autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. previste dalle norme vigenti di competenza di altre autorità.

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento

Il presente Regolamento definisce le modalità secondo le quali il Comune di Portomaggiore concede in uso temporaneo di impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli di cui il Comune ha la disponibilità da altri soggetti in forza di contratti di durata pluriennale.

Art. 2 - Finalità

Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della propria comunità;
- b) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive consentite dagli impianti sportivi unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo quale strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, educative, religiose, sociali, benefiche);
- c) svolgere le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle forme associative ed aggregative, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione e dare piena attuazione agli articoli 3, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 valorizzando la cultura dell'associazionismo, sportivo e non, espressione del territorio ed operante senza fini di lucro;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- e) concedere in uso gli impianti sportivi comunali sulla base di criteri oggettivi ed improntati ai principi della ragionevolezza, trasparenza e parità di trattamento ed ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

L'uso degli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

Art. 3 - Forme di gestione

Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra-curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvato da ciascun Istituto scolastico, ai sensi dell'art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per consentirne l'utilizzo per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani, anziani ed adulti.

Gli impianti sportivi, in orario extra didattico possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, che li concede in **uso temporaneo** a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche nonché enti, associazioni e gruppi temporanei, secondo un piano di utilizzo, in accordo con l'Istituzione Scolastica;

b) attraverso **affidamento in gestione** a medio-lungo termine, mediante apposita convenzione, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dalla normativa in materia. La convenzione dovrà definire i criteri d'uso nonché prevedere gli oneri a carico del gestore ed a carico del soggetto concedente in merito a custodia, pulizie, utenze, manutenzione ordinaria.

Il soggetto che ha un uso temporaneo o in gestione l'impianto è tenuto a rispettare tutte le norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali che regolamentano l'uso degli impianti sportivi.

Gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza relativamente alle attività curricolari ed extra-curricolari delle scuole sono a carico dell'Istituzione scolastica. Negli utilizzi al di fuori dell'orario scolastico la custodia, la pulizia e la vigilanza sono a carico degli utilizzatori.

Gli articoli a seguire disciplinano la casistica di cui alla lettera a) concernente l'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi scolastici.

Art. 4 - Titolari delle assegnazioni in uso temporaneo

Coerentemente con quanto contemplato dall'art. 6, comma 4, del D.lgs. 38 del 28/02/2021, i soggetti che possono chiedere dall'Amministrazione comunale una concessione d'uso temporaneo, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi scolastici comunali sono le società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Portomaggiore o in comuni confinanti (**assegnazione in via primaria**):

- Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o di un Ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del D. Lgs 39/2021 ovvero nella sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
- Associazioni e società sportive dilettantistiche anche non riconosciute dal CONI o non affiliate ad Enti di promozione sportiva che praticano attività sportiva meramente amatoriale, purché in possesso di una struttura organizzativa minima (statuto, atto costitutivo, codice fiscale).

Gli impianti, previa valutazione della compatibilità tra le attività da svolgere e le caratteristiche dell'impianto, possono essere concessi in uso, **in via secondaria**, a:

- società e associazioni sportive dilettantistiche non aventi sede nel Comune di Portomaggiore o nei comuni confinanti;
- Enti ed Associazioni ludico-ricreative, culturali, artistiche, aggregative sociali nonché gruppi temporanei costituiti per un preciso scopo con finalità sociale non lucrativa, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Non possono essere destinatari/beneficiari di assegnazione d'uso i singoli cittadini.

La assegnazione non può essere rilasciata a soggetti che perseguono fini di lucro.

L'utilizzo degli impianti scolastici è riservato esclusivamente al soggetto che ne ha fatto esplicita richiesta e non è consentita la cessione a soggetti terzi. Qualora il

soggetto autorizzato all'utilizzo dell'impianto ospiti temporaneamente altri enti deve comunicarlo preventivamente al Comune che si riserva la facoltà di negare l'ospitalità.

I soggetti per poter richiedere l'utilizzo:

- devono essere in regola con i pagamenti relativi ai precedenti rapporti di assegnazione in uso, salvo i piani di rientro approvati dall'amministrazione comunale;
- non devono aver arrecato danni agli impianti sportivi e/o devono aver tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

Art. 5 - Modalità e tempistiche per la presentazione delle richieste d'uso.

L'assegnazione temporanea d'uso degli impianti sportivi è disposta solo per un periodo di tempo chiaramente definito, di norma per un periodo non inferiore alla durata di un anno scolastico e comunque non superiore a due anni scolastici.

La richiesta di concessione d'uso stagionale di un impianto sportivo scolastico deve effettuata esclusivamente on line sul sito web dell'Amministrazione comunale da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente (o figura analoga) entro **il 30 Giugno di ogni anno**, secondo schema predefinito. Non saranno accolte domande trasmesse con modalità diversa da quella indicata. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il termine è fissato al 15/09/2023.

Le richieste pervenute dopo la scadenza saranno esaminate e valutate qualora rimangano disponibili, in subordine rispetto alle istanze presentate entro il termine fissato.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale:

1. copia statuto (o atto similare);
2. copia atto costitutivo (o atto similare);
3. copia visura camerale, ove presente;
4. comunicazione avente ad oggetto i nominativi e le generalità del/i Responsabile/i DAE e primo soccorso;
5. copia polizza R.C.T. per danni che potrebbero verificarsi agli impianti, locali e strutture utilizzate, arredi, attrezzature, ecc., o comunque a terzi, in occasione od in conseguenza dell'attività svolta nell'impianto sportivo scolastico.

La documentazione di cui ai punti 4 e 5 potrà essere prodotta anche successivamente alla presentazione dell'istanza entro il termine a tal fine assegnato dall'Amministrazione comunale ed in ogni caso almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività.

Art. 6 - Criteri di priorità

Tenuto conto delle priorità di assegnazione di cui al precedente art. 4 in relazione alla tipologia di soggetti, si procederà all'istruttoria per l'assegnazione degli spazi per ciascuna tipologia di soggetti in base ai seguenti criteri in ordine di priorità in funzione delle attività che si intendono realizzare presso l'impianto:

1. attività sportiva nei confronti di soggetti **diversamente abili**;
2. attività sportiva **nei settori giovanili e di avviamento allo sport – Under 18**;
3. attività sportiva per utenti **anziani o in condizione di fragilità sociale**;
4. attività ludico-ricreative, culturali, artistiche, aggregative sociali nei confronti di soggetti **diversamente abili**;
5. attività ludico-ricreative, culturali, artistiche, aggregative sociali nei confronti di **giovani Under 18**;

6. attività ludico-ricreative, culturali, artistiche, aggregative sociali **nei confronti di anziani o persone in condizione di fragilità sociale;**

Tali criteri verranno applicati anche in caso di sovrapposizione di richieste.

Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle istanze, l'ente provvede all'assegnazione degli impianti da intendersi provvisoria nel caso in cui il Comune non disponga del piano di disponibilità di utilizzo da parte delle Istituzioni scolastiche.

L'eventuale impossibilità di soddisfare richieste per mancanza di spazi sarà possibile per il Comune concordare una modifica rispetto alla richiesta iniziale di fruizione, al fine di garantire il massimo utilizzo dell'impianto.

Art. 7 - Condizioni di utilizzo

I soggetti che hanno ottenuto la assegnazione d'uso temporaneo devono rispettare le seguenti condizioni ed ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo dell'impianto e dei relativi locali annessi e connessi (atri, servizi igienici, spogliatoi, ecc.) limitato ai periodi, giorni ed orari autorizzati;
- b) revoca della assegnazione a causa del non utilizzo dell'impianto dopo 3 (tre) settimane dalla data prevista ed autorizzata dal Comune per l'inizio dell'attività, salvo giustificato motivo;
- c) il soggetto utilizzatore dovrà:
 - prima dell'inizio dell'attività, vigilare affinché il numero degli utenti coinvolti nelle attività esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo e deve garantire all'inizio della propria attività giornaliera un controllo capillare dell'intera struttura per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all'Amministrazione Comunale e all'Istituto scolastico competente ciò che è stato riscontrato;
 - evitare che nell'impianto e nei relativi locali annessi e connessi (atri, servizi igienici, spogliatoi, ecc.) si svolgano attività o manifestazioni non autorizzate dall'Amministrazione comunale o non conformi con la destinazione d'uso dei locali o con la pubblica finalità;
 - dovrà porre particolare cura nell'accoglienza e nel rilascio dei minori affidati, così come la loro sorveglianza negli spogliatoi ed è soggetto all'obbligo di acquisizione del certificato penale, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2014, con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell'opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di "datore di lavoro";
 - restituire l'impianto nella sua piena funzionalità al termine di ogni corso, esercitazione, allenamento, partita, gara, manifestazione in genere (sportiva e non), assicurando una perfetta pulizia dei locali (atri, servizi igienici, spogliatoi, ecc.), attrezzature ed eventuale mobilio presente negli ambienti utilizzati (panchine, arredi, ecc.) ed un'adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività;
 - accettare ogni modifica dei periodi, degli orari o dei giorni di utilizzo che possa eventualmente derivare da sopravvenute e prioritarie esigenze dell'attività scolastica o dell'Ente locale;
 - per impianti coincidenti con palestre far calzare agli atleti, allenatori, ecc., scarpe da ginnastica pulite e dedicate, da utilizzarsi esclusivamente all'interno della palestra;
 - fare rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali ed all'esterno in prossimità degli stessi;
 - non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali ad alcuno e ad alcun titolo;
 - rispettare e far rispettare la capienza prevista per l'utilizzo dell'impianto ricevuto in uso;
 - accertare l'idoneità psico-fisica dei propri iscritti/atleti per praticare l'attività delle singole discipline sportive;
 - rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di utilizzo di impianti sportivi;

- d) è consentito l'ingresso all'impianto solo a soggetti preventivamente autorizzati.
- e) il pubblico eventualmente ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi; l'utilizzatore dovrà controllare e gestire la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge;
- f) tutte le attività poste in essere nell'impianto da parte del utilizzatore, senza eccezione alcuna, non dovranno essere a fine di lucro;
- g) l'utilizzatore si assume ogni responsabilità in merito alla condivisione ed accettazione dei contenuti del documento di valutazione dei rischi e relativo piano di emergenza di ciascun impianto che avrà in uso e dovrà utilizzare gli spazi assegnati alla presenza di personale formato per l'emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/08;

Art. 8 - Pulizie, custodia e sorveglianza

I soggetti autorizzati, durante il periodo di utilizzo, sono responsabili degli impianti e si impegnano a salvaguardarli provvedendo tra l'altro all'apertura e alla chiusura dei locali, alla custodia, all'uso corretto degli arredi e delle attrezzature e alla loro riparazione in caso di rotture.

In caso di danni o deterioramenti da parte dell'utilizzatore, atleti, allenatori, o soggetti appartenenti o riconducibili a vario titolo all'utilizzatore, questi dovrà riparare o far riparare a proprie spese quanto danneggiato, con assoluta urgenza, od eventualmente provvedere alla sostituzione di quanto non riparabile.

Risponde altresì con il risarcimento in via esclusiva se il danno è chiaramente a lui attribuibile ed imputabile, ed in solido con gli eventuali altri utilizzatori, qualora non fosse possibile individuare un responsabile preciso.

Le responsabilità legate alla gestione della sicurezza inerenti e conseguenti allo svolgimento dei corsi, delle esercitazioni, allenamenti, partite, gare, e manifestazioni in genere (sportive e non) sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori vengono direttamente assunte dall'utilizzatore;

Il soggetto utilizzatore deve assicurare la pulizia delle zone utilizzate (palestra, spogliatoi, locali di accesso, tribune, ecc) dopo l'utilizzo dell'attività sportiva e prima dell'inizio di quella scolastica;

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente convenzione e sono di esclusivo utilizzo delle Istituzioni scolastiche salvo diverso specifico accordo fra le parti.

Art. 9 - Garanzie

L'utilizzatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.T. per danni che potrebbero verificarsi all'impianto sportivo utilizzato, agli arredi ed alle attrezzature, o comunque a terzi, in occasione o in conseguenza dei corsi, esercitazioni, allenamenti, partite, gare e manifestazioni ed attività in genere effettuate;

Il rilascio della assegnazione è subordinato alla preventiva consegna, da parte dell'assegnatario, di copia della suddetta polizza assicurativa;

L'utilizzatore solleva e terrà indenne il Comune da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che potrebbero derivare dallo svolgimento dell'attività.

Art. 10 - Tariffe

L'utilizzatore, per lo svolgimento delle attività richieste ed autorizzate, corrisponderà al Comune di Portomaggiore le quote da questo stabilite per l'utilizzo dell'impianto.

Tali quote o tariffe d'uso sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale annualmente e sono addebitate all'utilizzatore;

L'utilizzatore dovrà adempiere a tutte le incombenze ed oneri previsti dalla vigente normativa in materia fiscale per ed in relazione all'attività svolta, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in proposito;

L'utilizzatore non dovrà, prima dell'ottenimento della assegnazione d'uso dell'impianto sportivo trovarsi in situazione debitoria, ad alcun titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale, pena la mancata assegnazione dell'impianto richiesto.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per il conseguente successivo utilizzo dell'impianto.

Art. 11 - Casi di sospensione o revoca della assegnazione d'uso

L'autorizzazione all'uso dell'impianto potrà essere sospesa o revocata dal Comune in base a motivate ragioni di interesse pubblico, senza che possa essere avanzata dall'assegnatario alcuna richiesta risarcitoria, impregiudicata l'eventuale facoltà di corrispondere al medesimo una somma corrispondente alla tariffa versata per l'uso dell'impianto non goduto.

Qualora l'utilizzatore dovesse trasgredire o non adempiere anche ad una sola degli obblighi e condizioni di cui al presente regolamento (in particolare gli artt. 7 e 8), il Comune di Portomaggiore comunica per iscritto l'inadempienza riscontrata ed adotta i seguenti progressivi provvedimenti:

- a) sospensione temporanea per cinque giorni al secondo accertamento;
- b) sospensione temporanea per dieci giorni al terzo accertamento;
- c) revoca dall'assegnazione al quarto accertamento. Il soggetto che incorre in tale circostanza non avrà diritto ad utilizzare gli impianti sportivi scolastici per anni 2;
- d) revoca al primo accertamento per comportamenti o inadempienze valutati dal Comune e dall'Istituzione Scolastica particolarmente gravi (ad esempio azioni che possono provocare/hanno provocato danni importanti alle strutture o alle persone)

Le inadempienze possono essere segnalate dall'Istituzione Scolastica competente e dal Comune.

Per fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale, ovvero qualora ricorrano condizioni contingibili e urgenti, la fruizione dell'impianto in orario extrascolastico potrà comunque essere sospesa in qualsiasi momento. In caso di sospensione superiore a 15 giorni, il Comune si impegna a verificare ed individuare altri spazi idonei ad ospitare le attività sospese secondo disponibilità.

Il Comune, può sospendere temporaneamente la validità della concessione d'uso dell'impianto dando comunicazione scritta all'assegnatario, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 7 giorni nel caso in cui ciò si renda necessario quale per esempio:

- per iniziative scolastiche che prevedono l'utilizzo dell'impianto in orario extrascolastico;
- per sopravvenute inderogabili necessità del Comune (elezioni, manifestazioni);
- per lo svolgimento di particolari manifestazioni di qualunque genere (sportive e non);
- per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività dello stesso venga sospesa ad insindacabile giudizio del Comune.

Art. 12 - Concessione per uso occasionale

Le utilizzazioni occasionali degli impianti, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate dal Comune ai soggetti di cui all'art. 4 a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo riservata ogni valutazione al Comune. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, il tipo di attività nonché la documentazione a corredo dell'istanza prevista dall'art. 5. La richiesta non impegna in alcun caso il Comune.

Art. 13 - Controlli da parte del Comune

Il Comune si riserva di verificare il corretto svolgimento dell'attività, nonché il rispetto, da parte dell'assegnatario, delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e delle normative in materia di pubblica sicurezza, igiene e sanità. A tal fine l'assegnatario deve consentire l'accesso al personale comunale incaricato, in ogni momento in cui si svolge l'attività.

Art. 14 - Uso gratuito dell'impianto

Gli impianti possono essere concessi in uso gratuito per lo svolgimento di attività, iniziative e/o manifestazioni svolte con il "patrocinio" del Comune aventi particolare e pregnante "valenza sociale" e/o rivolte alla collettività e quindi ritenute d'interesse pubblico.

Art. 15 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espressamente riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.